



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

ATTIVITA' GIOVANILE

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 4 DEL 12 SETTEMBRE 2013

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

DEROGHE EX ART. 40 COMMA 3 BIS DELLE N.O.I.F. – RINNOVO

Il Presidente Federale

Preso atto delle garanzie fornite dalla società REGGINA CALCIO SPA in merito all'assistenza ed alle cure con cui i giovani interessati saranno seguiti nella loro attività scolastica e civica, sia nella preparazione tecnica, ha concesso alla nominata società la deroga, per la stagione sportiva 2013/2014, prevista dalla normativa indicata in oggetto per il tesseramento dei calciatori:

DI NAPOLI DAVIDE	nato il 08.04.1998
GJUCI ADOR	nato il 29.01.1998
MAROTTA GIUSEPPE	nato il 25.01.1998

La società REGGINA CALCIO SPA è invitata a trasmettere al Settore Giovanile e Scolastico notizie inerenti l'andamento scolastico ed il risultato finale dei calciatori tesserati in deroga ex art. 40/3 bis delle N.O.I.F.

Allegati

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE N. 11 – 2013**, pubblicata dall'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C., avente per oggetto: Responsabilità solidale dell'appaltatore e del committente (Legge n. 98 del 9 agosto 2013).

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato:

CIRCOLARE N. 16 avente per oggetto: art. 42 bis legge 9 agosto 2013, n. 98 – Soppressione dell'obbligo di certificazione sanitaria per l'attività ludico-motoria e amatoriale.

CIRCOLARE N. 17 avente per oggetto: tutela assicurativa – responsabilità civile terzi – convenzioni con amministrazioni pubbliche per l'affido delle strutture sportive.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

TORNEO REGIONALE

VISTA la richiesta formulata dalla società A.S.D. EUGENIO COSCARELLO di Castrolibero, per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato "**XI MEMORIAL EUGENIO COSCARELLO**", riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo dal 26 al 29 settembre 2013, presso il campo comunale "M. Dodaro" di CASTROLIBERO.

I referti di gara, redatti da tecnici e dirigenti, dovranno essere trasmessi alla Delegazione provinciale di Cosenza per essere esaminati dall'Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall'art. 43 delle N.O.I.F..

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

Roma, 10 settembre 2013

Prot. n. 11.280

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

Circolare n.11 - 2013

Oggetto: Responsabilità solidale dell'appaltatore e del committente (Legge n.98 del 9 agosto 2013)

Si fa seguito alle Circolari n. 13 del 7 novembre 2012, prot. 11.534 e n. 8-2013 del 4 marzo 2013, prot.11.1022, elaborate dall'Ufficio Studi Tributarî di questa FIGC, in tema di responsabilità solidale dell'appaltatore nei contratti di appalto e subappalto, per fornire ulteriori chiarimenti in seguito all'emanazione della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del cd. "decreto del fare" – D.L. n.69/2013 – che ha introdotto alcune novità e modifiche alla disciplina in argomento.

In sintesi, è stata abolita la responsabilità fiscale, in relazione ai versamenti IVA, tra committente, appaltatore e subappaltatore, mentre rimane in vigore la disposizione relativa al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente

Il nuovo regime di responsabilità, che trova applicazione solamente per i contratti di appalto e subappalto alla luce anche dei chiarimenti espressi nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 2013, prevede la responsabilità dell'appaltatore e del committente per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto.

E' stata abolita la responsabilità fiscale, in relazione ai versamenti IVA.

La responsabilità non sussiste se l'appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore.

Sia l'appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all'esibizione della predetta documentazione.

La disciplina in esame si applica a tutti gli operatori economici e quindi non solo a quelli operanti nel settore edilizio.

L'Amministrazione Finanziaria ha infatti chiarito che *"lo scopo della norma va ravvisato non nella finalità di introdurre specifiche misure di contrasto all'evasione nel settore edile, ma in quella di far emergere base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti"*.

Per quanto concerne la tipologia dei contratti interessati, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che la norma si riferisce alle sole fattispecie riconducibili al contratto di appalto come definito dall'articolo 1655 del codice civile, secondo cui l'appalto è *"... il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro"*.

Ne deriva che sono escluse dal loro campo di applicazione le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio:

- a) gli appalti di fornitura dei beni;
- b) il contratto d'opera, disciplinato dall'articolo 2222 c.c.;
- c) il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c.c.;
- d) il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192;
- e) le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile.

Se le prestazioni previste nel contratto sono remunerate senza l'attestazione della regolare esecuzione degli adempimenti riguardanti le ritenute, è prevista:

- in capo all'appaltatore: la responsabilità solidale con il subappaltatore nei limiti del corrispettivo contrattuale dovuto;
- in capo al committente: la sanzione amministrativa da Euro 5.000 ad Euro 200.000.

La documentazione che l'appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento delle ritenute, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente o appaltatore può essere prodotta alternativamente:

- mediante una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 455/2000, (con la quale si attesta da parte dell'appaltatore/subappaltatore l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione);
- mediante asseverazioni prestate dai CAF imprese e dai professionisti abilitati.

Nella dichiarazione sostitutiva vanno infine riportati anche gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti delle ritenute sono stati effettuati.

Fac simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione (**articolo 46, D.P.R. n. 445 del 28/12/2000**)

Il/la sottoscritto/a

nato/a a (.....) il .././../, residente in (.....)

Via n. ..., in qualità di della società, avente

sede legale in (.....), Via n. ..., Codice fiscale n.

....., Partita IVA n.

consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni, il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dei benefici (articoli 75 e 76)

dichiara

ai sensi dell'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter del D.L. 223/2006, come modificato dall'articolo 13-ter del D.L. 83/2012, che, per le fatture emesse riferite al contratto di appalto/subappalto in essere con la società, avente sede legale in (.....), Via n. ..., Codice fiscale n., Partita IVA n., sono state applicate le ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

Tali ritenute (dopo l'eventuale scomputo di Euro ...) sono state versate come segue:

- Modello F24 presentato in data, con il numero di protocollo, di importo pari ad Euro

Tali ritenute non sono state versate perché:

- non sono ancora scaduti i relativi termini di legge;
- il contratto non ha ancora originato alcuna prestazione di lavoro dipendente;
- le prestazioni di cui al contratto non sono state effettuate da lavoratori dipendenti;

Si allega copia del documento di identità.

Si dichiara altresì di essere informato, giusta articolo 13 del D.L. 196/2003, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Il dichiarante _____



Roma, 5 settembre 2013
Protocollo: 1378/CT/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°16

OGGETTO: art. 42 bis legge 9 agosto 2013, n.98 – Soppressione dell'obbligo di certificazione sanitaria per l'attività ludico-motoria e amatoriale

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota dell'Ufficio Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali del C.O.N.I., prot. n. 0000176/13, inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali
Prot. n. 0000176/13

Roma, 5 settembre 2013

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Delegati Provinciali CONI
- Associazioni Benemerite
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: Art. 42 bis legge 9 agosto 2013, n. 98 – Soppressione dell'obbligo di certificazione sanitaria per l'attività ludico-motoria e amatoriale.

Nell'ambito della legge 9 agosto 2013, n. 98 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 63/L alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013) che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. "decreto del fare"), è contenuta una importante disposizione (art. 42-bis) in materia di certificazione sanitaria per l'attività ludico-motoria e amatoriale, che modifica profondamente le precedenti previsioni contenute al riguardo nell'art. 7 della legge 8 novembre 2012 n. 189, e in particolare nel recente decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.

La norma in questione recita testualmente *"Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.*

Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma."

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale "è definita amatoriale l'attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi."

Considerata la complessità dell'intera materia sono stati richiesti chiarimenti ai competenti Ministeri, di cui si provvederà a dare tempestiva informazione.

Cordiali saluti.


Roberto Fabricini
Segretario Generale



Roma, 9 settembre 2013

Protocollo: 1414/CT/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE n.17

Oggetto: **TUTELA ASSICURATIVA – RESPONSABILITA' CIVILE TERZI - CONVENZIONI CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'AFFIDO DELLE STRUTTURE SPORTIVE**

La Lega Nazionale Dilettanti, anche per la Stagione Sportiva 2013/14, ha predisposto - d'intesa con la compagnia INA Assitalia S.p.A. - una dichiarazione (che si produce in allegato) ad uso delle Strutture periferiche della Lega e delle Società ad essa affiliate.

Tale dichiarazione ricorda che la polizza RCT stipulata dalla Lega, ha un massimale di euro 5.164.569,00 e rende noto che la Lega Nazionale Dilettanti, le Società ad essa affiliate ed i suoi Tesserati, sono coperti per i Rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (cioè la copertura dei danni involontariamente cagionati a terzi) e che tale copertura opera per la pratica sportiva e per l'attività svolta, compresa l'organizzazione di tornei, esibizioni, incontri e manifestazioni, sportive e non, la proprietà, l'uso, l'esercizio e la conduzione, la manutenzione e riparazione degli impianti, delle installazioni, delle attrezzature e di tutto il materiale necessario per le attività.

E' possibile produrre questo documento alle Amministrazioni pubbliche, a garanzia della avvenuta copertura RCT per poter così ottenere l'uso, la gestione e l'assegnazione delle strutture e/o degli impianti sportivi.

Si ricorda che la Dichiarazione di cui sopra, può comunque essere scaricata dal sito internet della LND www.lnd.it, in fondo l'homepage alla voce "INA Assitalia denuncia infortuni on line", seguendo il percorso "Sezione infortuni on line" e di seguito "Dichiarazione assicurazione RCT".

Si invitano gli Enti in indirizzo a voler dare immediata e puntuale informativa della presente Circolare alle rispettive Associate, attraverso i rituali canali divulgativi ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

Divisione Ina Assitalia
Agenzia Centrale
Via Bissolati 23
00187 Roma

Spettabile

Legg Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9
00196 ROMA

Oggetto: Convenzione Assicurativa per l'Assicurazione Lesioni/Morte, Invalidità Permanente, Responsabilità Civile verso Terzi, verso Prestatori di lavoro, Assistenza e Tutela Legale per conto e a favore della Lega Nazionale Dilettanti, dei suoi Organi Centrali e Periferici, delle Società Affiliate e dei suoi Tesserati

DICHIARAZIONE

Si dichiara che la "Convenzione Assicurativa per l'Assicurazione Lesioni/Morte, Invalidità Permanente, Responsabilità Civile verso Terzi, verso Prestatori di lavoro, Assistenza e Tutela Legale per conto e a favore della Lega Nazionale Dilettanti, dei suoi Organi Centrali e Periferici, delle Società affiliate e dei suoi Tesserati" intestata alla Spettabile LEGA NAZIONALE DILETTANTI, emessa dalla Spettabile INA ASSITALIA SPA, con sede in Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma, tramite l'Agenzia Centrale di Direzione - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma, con decorrenza dalle ore 24,00 del 30/06/2013 e scadenza 30/06/2014, comprende la copertura assicurativa contro i Rischi di Responsabilità Civile verso Terzi, più specificatamente dei Tesserati, delle Strutture Periferiche e delle Società affiliate alla L.N.D. per la pratica sportiva e per l'attività svolta, compresa l'organizzazione di tornei, esibizioni, incontri e manifestazioni, sportive e non, la proprietà, l'uso, l'esercizio e la conduzione, la manutenzione e riparazione degli impianti, delle installazioni, delle attrezzature, e di tutto il materiale necessario per le attività assicurate.

Il massimale previsto per le garanzie sopraindicate è di:

Responsabilità Civile verso Terzi

Euro 5.164.569,00 per ogni sinistro, ma con limiti;

Euro 5.164.569,00 per ogni persona deceduta che abbia subito lesioni personali;

Euro 5.164.569,00 per danneggiamenti a cose, anche se appartenenti a più persone.

Responsabilità Civile verso prestatori d'opera


Euro 5.164.469,00 per ogni sinistro ma con il limite di

Euro 516.457,00 per ogni persona deceduta che abbia subito lesioni personali

Per danni a cose la garanzia è prestata con una franchigia fissa di **Euro 350,00** per sinistro.

Questa dichiarazione costituisce una sintesi della Convenzione di cui sopra ed è emessa a solo scopo informativo. Inoltre la presente Dichiarazione non fornisce i termini e le Condizioni della copertura assicurativa né varia o modifica in alcun modo i termini e le Condizioni della stessa Convenzione. La Convenzione originale è l'unico documento valido che stabilisce diritti e /o doveri di tutte le parti derivanti dalla Convenzione di cui sopra.

Roma 28.06.2013

 GENERALI ITALIA SPA


Per informazioni: tel. +39 06 8483.1 - fax +39 06 8483.3898 - www.inaassitalia.generali.it - email: info@inaassitalia.generali.it

